

COMUNE DI BRICHERASIO

Città Metropolitana di TORINO Piazza Santa Maria n. 11 - 10060 Bricherasio C.F./P.IVA 01485680019

CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI UN AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE – CATEGORIA C – POSIZIONE ECONOMICA C1/IND.VIG. PRESSO L'UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE

Viste le seguenti deliberazioni:

- G.C. n. 128 del 17.10.2022 avente ad oggetto "Presa d'atto valore soglia per assunzioni a tempo indeterminato – D.L. 34/2019 art. 33 comma 2 -DPCM pubblica funzione 17 marzo 2020 – dati Rendiconto di Gestione anno 2021";
- G.C. n. 154 del 05.12.2022 avente ad oggetto "Approvazione piano triennale fabbisogno del personale (PTFP) 2023-2025 – Ricognizione annuale eccedenze del personale";

Vista la Determinazione del Responsabile dell'Area Polizia Municipale n._ __ del ___ avente ad oggetto "Assunzione a tempo pieno ed indeterminato di un Agente di Polizia Municipale – Categoria C - Posizione Economica C1 - Approvazione schema contratto di lavoro";

Visti:

- Il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con Deliberazione G.C. n. 126 del 10.10.2019 e s.m.i.:
- i Vigenti CCNL comparto Regioni ed autonomie locali;
- il D.lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- il D.lgs. n. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

L'anno duemilaventitre il giorno 01 del mese di febbraio presso la sede del Comune di Bricherasio – P.za Santa Maria,11

TRA

Il Comune di Bricherasio – Codice Fiscale 01485680019, nella persona del Responsabile Ufficio Polizia Municipale Sig. MARZOTTO Marco, nato a Pinerolo il 26/05/1986, il quale agisce non in proprio, ma nell'esclusivo interesse del detto Comune che in questo atto legittimamente rappresenta nella sua qualifica di Responsabile dell'Area Vigilanza, nell'esercizio dei poteri di cui all'art. 107 del T.U.E.L. (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali - D.Lqs. n. 267 del 18.08.2000).

La Sig.ra CAPRIO NOEMI nata a Pinerolo il 23/06/1987 C.F. CPRNMO87H63G674K (che nel contesto del presente contratto è indicato più brevemente "Prestatore di lavoro")

Si conviene e stipula quanto segue:

ART. 1

COSTITUZIONE DI RAPPORTO DI LAVORO E INQUADRAMENTO

- 1. Con il presente atto, redatto in duplice originale il Comune di Bricherasio assume la Sig.ra CAPRIO NOEMI a tempo pieno ed indeterminato quale Agente di Polizia Municipale Categoria C Posizione Economica C1, secondo la disciplina vigente del comparto Enti Locali.
- **2.** La sede di destinazione dell'attività lavorativa è individuata nell'Area Polizia Municipale del Comune di Bricherasio.
- **3.** Le eventuali variazioni ai profili professionali all'interno della categoria di appartenenza e le eventuali modificazioni all'iniziale assegnazione del posto di lavoro saranno adottate ai sensi della normativa e dei regolamenti vigenti al tempo delle suddette variazioni e modificazioni.

ART. 2 MANSIONI

- **1.** Ai sensi dell'art. 3, comma 2, del CCNL del 31.03.1999, il Comune potrà adibire il dipendente ad ogni mansione della categoria nella quale è inserito il dipendente medesimo in quanto professionalmente equivalente.
- 2. Il dipendente dovrà svolgere le mansioni proprie del profilo professionale attribuito e come in via esemplificativa specificate per la categoria "C" nell'allegato "A" di cui al CCNL relativo alla revisione del sistema di classificazione del 31.03.1999, nonché del vigente Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, fatto salvo quanto previsto dall'art. 52 del D.lgs. n.165/2001 in materia di attribuzione di mansioni equivalenti o superiori rispetto a quelle proprie della qualifica funzionale ricoperta.
- **3.** L'assegnazione temporanea di mansioni proprie della categoria immediatamente superiore costituisce il solo atto lecito del potere modificativo dell'oggetto del contratto di lavoro nel rispetto dell'art. 52 del D.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.

ART. 3 TIPOLOGIA DEL RAPPORTO DI LAVORO

- 1. Il rapporto di lavoro regolato dal presente contratto è a tempo indeterminato e pieno.
- 2. Il rapporto di lavoro è regolato, oltre che dal presente contratto, dai contratti collettivi di parte giuridica ed economica vigenti nel tempo i quali integrano di pieno diritto la disciplina del presente contratto, anche in relazione a cause di risoluzione e termini di preavviso, salvo che non siano previste dalla legge o dai successivi contratti espresse integrazioni al contratto individuale.
- **3.** E' in ogni caso condizione risolutiva del contratto senza obbligo di preavviso l'annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il rapporto.
- **4.** Nel caso di assunzione effettuata in violazione di norme imperative di legge resta fermo, anche a seguito dell'annullamento della procedura e della risoluzione del contratto, il diritto del dipendente al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro.
- **5.** Considerato che il CCNL 16.11.2022 all'art.25 comma 2 cita "Possono essere esonerati dal periodo di prova, con il consenso dell'interessato, i dipendenti che lo abbiano già superato nella medesima Area e profilo professionale oppure in corrispondente profilo di altra amministrazione pubblica, anche di diverso comparto ...OMISSIS ..." il periodo di prova si intende superato presso il Comune di Osasco (To).

ART. 4 TRATTAMENTO ECONOMICO ANNUALE

La retribuzione tabellare è quella prevista dal vigente CCNL del comparto degli enti locali con riferimento alla categoria di inquadramento C1 - Agente di P.S. - a tempo pieno ed indeterminato:

- STIPENDIO TABELLARE ANNUO €. 21.392,87
- INDENNITA' DI COMPARTO €. 549,60

oltre alla tredicesima mensilità, l'indennità di vacanza contrattuale, l'indennità di vigilanza ed al trattamento accessorio. La retribuzione imponibile ai fini contributivi e fiscali sarà quella prevista dalle vigenti disposizioni di legge e/o da eventuali indennità previste dalla contrattazione collettiva.

ART. 5 ORARIO DI LAVORO

1. L'orario di lavoro è di 36 ore settimanali secondo quanto stabilito dall'art. 22 del CCNL del 21.05.2018 ed è regolato dai contratti collettivi nel tempo vigenti anche per le cause di risoluzione del rapporto di lavoro e per i termini di preavviso e si articola in funzione delle esigenze di servizio, nel rispetto delle vigenti disposizioni.

ART. 6 FERIE E GIORNATE DI RIPOSO

- **1.** Le ferie maturano in proporzione della durata del servizio prestato secondo quanto stabilito dall'art. 38 del CCNL 16.11.2022.
- **2.** In caso di assenza per malattia si applicano le disposizioni stabilite dagli art. 48 del CCNL 16.11.2022 e dall'art. 71 del D.L. n. 112 del 25.06.2008, convertito con legge n. 133 del 06.08.2008 e ss.mm.ii..

ART. 7 DIRITTI E DOVERI DEL PRESTATORE DI LAVORO

- **1.** Il prestatore di lavoro è soggetto ai diritti ed ai doveri stabiliti dalle norme di legge, dai contratti collettivi di lavoro, dai regolamenti del Comune, tutti vigenti ed in quanto applicabili.
- **2.** Il dipendente è tenuto a prestare l'attività lavorativa con diligenza, lealtà ed imparzialità nel rispetto delle direttive impartite dai superiori e delle prestazioni generali contenute nelle leggi, nei regolamenti, nelle circolari e nelle disposizioni di servizio, nel rispetto degli obiettivi e delle finalità istituzionali della pubblica amministrazione.
- **3.** Al dipendente è consegnata copia del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, pubblicato con D.P.R. n. 62 del 16.04.2013.

ART. 8 INCOMPATIBILITA'

- **1.** Il prestatore di lavoro ha dichiarato sotto la propria responsabilità di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'art. 53 del D.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.;
- **2.** Eventuali incarichi ottenuti da Amministrazioni Pubbliche o soggetti privati, ai sensi del citato art. 53 del D.lgs. n. 165/2001, non potranno essere svolti senza che il dipendente sia stato preventivamente autorizzato dall'Amministrazione di appartenenza.
- **3.** Le violazioni alle disposizioni sull'incompatibilità comportano nei confronti del prestatore di lavoro l'applicazione delle sanzioni disciplinari ed ogni altra conseguenza prevista dalla legge.

4. Il prestatore di lavoro si impegna a rispettare le dichiarazioni contenute nell'allegato denominato "Dichiarazione sull'insussistenza di cause di incompatibilità" che si allega al presente Contratto.

ART. 9 DISCIPLINA

1. L'inosservanza delle disposizioni contenute nel CCNL e nel contratto individuale di lavoro potrà dare luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari secondo la gravità delle infrazioni ed in conformità alla disciplina legislativa e contrattuale vigente in materia.

ART. 10 DISPOSIZIONI DI RINVIO

1. Per tutto quanto non disciplinato dal presente contratto verranno applicate le norme e le condizioni contenute nel D.lgs. n. 165/2001, nel codice civile (Libro V, Titolo II, Capo I), nelle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa in quanto applicabili, nonché nel CCNL per i dipendenti del Comparto regioni ed autonomie locali, nel contratto collettivo decentrato integrativo e nei regolamenti del Comune.

ART. 11 TUTELA DEI DATI PERSONALI

Si garantisce al prestatore di lavoro, che acconsente, che il trattamento dei propri dati personali derivanti dal rapporto di lavoro verrà svolto nel rispetto del D.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii e altresì ai sensi e per gli effetti del Regolamento U.E. 2016/679 di seguito D.G.P.R:

Con il presente si informa che la citata normativa prevede la tutela degli interessati rispetto al trattamento dei dati personali e che tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza liceità, trasparenza e di tutela della sua riservatezza e dei suoi diritti. All'uopo, il prestatore di lavoro sottoscrive l'informativa che le viene consegnata unitamente al presente contratto individuale di lavoro.

Il prestatore di lavoro dichiara di aver preso accurata visione del codice di comportamento e di accettare le sue clausole; dichiara, altresì, di accettare tutte le clausole che regolano il suo rapporto di lavoro individuale dando per conosciute le norme alle quali si riferisce.

Il presente contratto sostituisce il provvedimento di nomina e non è sottoposto alla registrazione ai fini fiscali o contributivi. Esso fa stato fra le parti che lo hanno sottoscritto e ha forza di legge.

Viene redatto in carta semplice in relazione al disposto dell'art. 25 della tabella B) allegata al D.P.R. n. 642 del 26.10.1972, su quattro pagine in duplice originale, di cui uno viene consegnato al prestatore di lavoro ed uno conservato agli atti del Comune.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Responsabile del Servizio Polizia Municipale Marco MARZOTTO

La Dipendente Noemi CAPRIO